



SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento** relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «*indicatore di tempestività dei pagamenti*».

**art. 8 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66
convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89**

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un **indicatore dei propri tempi medi di pagamento** relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti**". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un **indicatore**, avente il medesimo oggetto, denominato "**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**".

1° trimestre 2017	2° trimestre 2017	3° trimestre 2017	4° trimestre 2017	media anno 2017
-7,20	14,57	12,94	-6,79	1,89

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. È calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di **corrispettivo di una transazione commerciale**, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (non superiore a 60 giorni dal ricevimento) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. (art. 9 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014).

Richiamato il contenuto dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, la fattura si intende **ricevuta** al momento della sua registrazione da parte del Committente e il **pagamento** si intende effettuato dalla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.